Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 310

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 29 novembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 novembre 1972, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare, recante modifiche ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e sulla lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, ed alla legge 25 luglio 1956 n. 837, sulla profilassi delle malattie veneree.

(12632)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1972.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Bianco Vergine Valdichiana » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Bianco Vergine Valdichiana », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Bianco Vergine Valdichiana » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1971, n. 141.

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E riconosciuta la denominazione di origine controllata « Bianco Vergine Valdichiana » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1972.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1972, con la denominazione di origine controllata « Bianco Vergine Valdichiana » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Bianco Vergine Valdichiana ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dello unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Bianco Vergine Valdichiana » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1972

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1972
Registro n. 24 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 343

Disciplinare di produzione del vino « Bianco Vergine Valdichiana »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bianco Vergine Valdichiana » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Bianco Vergine Valdichiana » deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso indicata:

Trebbiano toscano: dal 70 all'85 %;
Malvasia del Chianti: dal 10 al 20 %;
Altri vitigni a frutto bianco non aromatici: dal 5 al 10 %.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Bianco Vergine Valdichiana » comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano, Marciano, Monte S. Savino, Civitella in Valdichiana, Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi e Montepulciano.

Tale zona è così delimitata:

In prossimità di Arezzo, in località La Mossa, al km 145 della strada statale n. 71, ha inizio la delimitazione del territorio del vino « Bianco Vergine Valdichiana ».

Da questo punto procede verso sud seguendo la suddetta statale e, dopo aver superato la confluenza (quota 281) con la strada statale n. 73, per le località Olmo, Pieve a Quarto, Policiano, raggiunge Rigutino.

Da Rigutino, verso nord-est, segue la strada per Pieve di Rigutino, quindi, attraverso una mulattiera, passa per podere Rigutinelli, podere Sartiano, podere La Torre, quindi verso Villa Rada, quota 480, 526, Poggio Sorbino, quote 430, 365 (il Castello), giunge a Cozzano. Da Cozzano prosegue attraverso una rotabile prima e una carreggiabile poi verso Villa Apparita, quota 470 e Mammì. Da Mammì la linea di delimitazione prosegue attraverso una mulattiera fino a Villa Ranco, da dove attraverso una rotabile, passa per il Ceriolo, quota 534, e si immette in una mulattiera che conduce a Santa Margherita.

Da Santa Margherita (quota 295) passa per la mulattiera che conduce a Colle Secco, quindi a Santa Cristina, Taragnano, Caprile, Le Capanne, La Badiola, il Toppo e Stanto Stefano.

Da Santa Stefano la delimitazione si dirige verso sud e per quota 307 raggiunge, attraverso una carreggiabile, Pieve di Chio, Petreto, quota 314, Casa Materna, quota 296, quota 285, Orzale. Da Orzale prosegue attraverso una mulattiera per il Toppo, Pergognano, quota 299, 440, 576, 549, 581, 516, 459, 396, 357, costeggia il fosso di Rostonchia fino a quota 309. Da qui prosegue per quota 332 e attraverso una mulattiera raggiunge il Moro, Villa di Pozzo, quota 501; 523, monte Le Civitelle, quote 537, 496, 449. Da quota 449 prosegue prima per una carrareccia e poi per una mulattiera e, passando vicino a quota 331, si immette nella carreggiabile di Quarantola e la discende fino a S. Pietro. Da qui prosegue attraverso quota 382 per Cegliolo, quote 327, 386, 433, 422, Case Bocina, quote 441, 439, I Cappuccini, quota 553. Da quota 553 si immette sulla carreggiabile che conduce per Maestà del Pianello, alla strada provinciale per Cortona.

La linea di delimitazione segue detta provinciale fino al bivio del Torreone quindi se ne distacca e per quote 565, 510, attraverso una correggiabile, giunge a Teccognano, quindi per quote 359, 438, attraverso una mulattiera, giunge a Volpaia, prosegue per la stessa mulattiera fino a Mulino a Vento, quindi per quote 362, 502, giunge a Bulciana di Sotto.

Da questo vocabolo, la delimitazione si immette nel rio del Bagno e per quota 330 giunge alla confluenza di detto rio con il fosso del Trebbio e risale per quest'ultimo fino al podere Le Bruciate quindi per una mulattiera raggiunge Gagliana, quota 542, Casa Montanare, quota 518 e incontra la strada provinciale Cortona-Umbertide, che segue fino al ponte sul torrente Esse.

Da qui si sovrappone ai confini fra la provincia di Arezzo e quella di Perugia e la segue, attraverso la località di Borghetto, Ferretto, fino al podere Marella. Dal podere Marella segue il confine provinciale fra Siena e Perugia, in direzione sud-ovest, fino all'incrocio del confine suddetto con la strada che da Castiglion del Lago conduce ad Acquaviva; la delimitazione segue questa strada in direzione del podere S. Adele e prima di raggiungere quest'ultimo, sul ponte (quota 251 che attraversa il canale Maestro della Chiana, si sovrappone alla sponda destra di questi fino alla località La Casetta (quota 250); da qui piega verso sud-ovest lungo la scarpata della Colmatella fino a raggiungere, a quota 251, la strada interpoderale della Colmata del Lago II che segue verso sud sino ad incrociare il confine comunale tra Chiusi e Montepulciano; segue quindi il limite di confine verso est sino a raggiungere il torrente Parce, risale il medesimo fino ad incrociare la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge il confine provinciale, in prossimità della chiesa Madonna del Popolino.

La linea di delimitazione segue quindi il confine provinciale verso sud fino ad incrociare la strada che conduce a Porto, in prossimità del podere passo alle Querce, quindi prosegue verso ovest, lungo la strada suddetta fino ad incontrare la ferrovia Chiusi-Siena.

Segue verso nord-ovest la linea ferroviaria suddetta, passando per la stazione di Montepulciano, di Piano, fino al sottopassaggio delle Caselle (quota 267); da qui la delimitazione si riporta sulla strada che conduce da Torrita di Siena a Sinalunga, sino al ponte sul fosso Doccia (quota 268).

Da questo punto prosegue verso est seguendo il suddetto fosso Doccia fino alla confluenza di questi con il torrente Foenna, quindi segue il torrente Foenna sino al ponte Nero (quota 257) sulla provinciale Bettolle-Torrita di Siena, proseguendo per detta provinciale verso nord, fino a Case Nuove, passando per Bettolle e Casa Marchi.

Da Case Nuove raggiunge la stazione di Foiano, passando per la strada che tocca la quota 253, seguendo poi la ferrovia fino a Porti (quota 258). Prosegue per la strada comunale, raggiunge la stazione di Monte S. Savino, e, seguendo la ferrovia, si arriva al bivio con la strada che da Civitella porta ad Alberolo (quota 284). Da quota 284, seguendo sempre la stessa strada si passa per Dorna, Cagiolo, Madonna di Mercatale, Malfiano, Casa Lota, podere Gratene fino a Colmo sulla strada statale n. 69 Arezzo-Montevarchi. La linea di delimitazione segue la strada statale n. 69, passa per Indicatore e, da qui, si sposta sulla provinciale per Chiani, S. Giuliano, Ponte alla Nave, quote 246, 250, Le Fosse e C. Bagnaia, fino a raggiungere il km 145 della strada statale n. 71, punto di partenza della delimitazione.

All'interno di tale delimitazione viene esclusa dalla zona di produzione l'area delimitata come appresso:

A nord, partendo dal podere La Fornace in prossimità del canale maestro della Chiana, la linea di delimitazione discende verso sud lungo la strada che, passando per C.lo Idraulico (a quota 245), e podere di Montagnano, raggiunge quota 246 in prossimità del podere Viallesi. Da quota 246 prosegue verso sud fino a raggiungere rio del Basso, quindi, in direzione ovest, prende la strada verso Cesa e prima di raggiungere il centro abitato devia verso sud lungo la strada che, incrociando il rio della Pescaia (quota 248), prosegue fino al podere del Terchio, da dove, in direzione sud-ovest, raggiunge, lungo la strada, la località le Sei Vie in prossimità del km 12 della strada statale n. 327, e prosegue, su detta statale, in direzione sud, fino in prossimità del km 16 (quota 251).

Da qui, verso est, per il rio Quarata, raggiunge il rio della Fossetta, che discende in direzione sud, fino ad incrociare il torrente Esse (in prossimità della quota 255) e, quindi, lungo il corso d'acqua che attraversa la località Colmata, raggiunge in direzione sud-est il canale maestro della Chiana a quota 246.

Da quota 246 prosegue verso sud-est lungo il canale maestro della Chiana fino al podere la Croce, quota 253, quindi verso nord-est lungo la strada che porta a Valiano e, prima di giungere a quota 260, prende la strada che, in direzione nord, passa per il podere S. Giuseppina proseguendo per la medesima (quote 251, 250, 253, 251) fino in prossimità del ponte di Cignano e proseguendo sul Reglia allacciante di destra, risale verso nord fino ad arrivare a quota 252, in prossimità del Voutabotte dello Strozzo. Prende quindi la strada che passa per quota 251, costeggia i Pratoni fino al podere Fonti (quota 244), piega verso nord-ovest fino a raggiungere il ponte del Rondò quindi seguendo il canale Montecchio prosegue verso nord fino a quota 244, piega verso est lungo la strada che conduce al podere Cesaroni Venanzi, e poi verso nord lungo la via che porta alla località Ginestra, passando per le quote 249, 246, 247, questa ultima sulla strada per Manciano. Prosegue quindi verso ovest e prima di raggiungere il canale maestro piega verso nord, lungo la via di mezzo, passando per le quote 243, 244, 245, 246, 244.

Da quota 244 la linea di delimitazione prosegue in direzione nord attraverso le quote 243 e 245 e, lungo la strada che costeggia il podere Selva e il podere Giannini, prosegue fino a quota 243. Superata la quota 243, raggiunge, seguendo la strada, il canale maestro della Chiana, che attraversa all'altezza del podere la Fornace per ricongiungersi al punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Bianco Vergine Valdichiana » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità e di pregio.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle, particolarmente umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Bianco Vergine Valdichiana » non deve essere superiore ai q.li 130 per ettaro di coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro della coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di produzione.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima complessiva naturale di 10,5°.

Nella vinificazione, che deve avvenire come d'uso in assenza delle vinacce, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino « Bianco Vergine Valdichiana » non può essere immesso al consumo prima del 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino « Bianco Vergine Valdichiana » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino anche con riflessi verdognoli;

odore: neutro, caratteristico, ricco di delicato e gradevole profumo;

sapore: asciutto e leggermente amabile, con lieve retrogusto di mandorla amara;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare in annate eccezionalmente sfavorevoli, i limiti minimi previsti per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata « Bianco Vergine Valdichiana » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « extra », « fine », « scelto » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — compresi nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

La denominazione geografica « Valdichiana » è riservata esclusivamente al vino che risponde alle condizioni di produzione ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e quindi non può essere usato per designare altri tipi di vino.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Bianco Vergine Valdichiana » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12363)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1972.

Istituzione in Kano (Nigeria) di un'agenzia consolare di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della collettività italiana in Kano (Nigeria);

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Kano (Nigeria) una agenzia consolare di 2ª categoria alle dirette dipendenze dell'ambasciata in Lagos e con la seguente circoscrizione territoriale: il Kano State ed il North Western State.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1972

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1972
Registro n. 359, *foglio n.* 292

(12410)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1972.

Istituzione in Sao Caetano do Sul (Brasile) di un'agenzia consolare di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della collettività italiana in Sao Caetano do Sul (Brasile);

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Sao Caetano do Sul (Brasile) una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in San Paolo e con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Sao Caetano do Sul.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1972

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1972
Registro n. 359, *foglio n.* 293

(12409)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « CO-B complex » della ditta Farmaceutici Bruco, con sede in Genova. (Decreto di revoca n. 4320/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 16 gennaio 1961 e 30 novembre 1962, con i quali veniva registrata al n. 17636 la specialità medicinale denominata « CO-B Complex » fiale a nome della ditta Farmaceutici Bruco, con sede in Genova, Passo Olivette, 1, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, a seguito di controllo eseguito sui campioni del prodotto suddetto la composizione dello stesso è stata trovata non corrispondente al dichiarato nella seguente misura:

Tiamina pirofosfato: 105 % rispetto al dichiarato;

Tiamin monofosfato: 106 % rispetto al dichiarato;

Riboflavina-5-fosfato: 87 % rispetto al dichiarato;

Vitamina B6 fosfato: 120 % rispetto al dichiarato;

Difosfopiridin-nucleotide: 38 % rispetto al dichiarato.

Ritenuto quindi che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, per non corrispondenza della specialità medicinale stessa alla composizione dichiarata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 marzo 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata: « CO-B Complex » 5 fiale polvere + 5 fiale solvente tampone, registrata al n. 17636 in data 16 gennaio 1961 e 30 novembre 1962 a nome della ditta Farmaceutici Bruco, con sede in Genova, Passo Olivette, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12383)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Canfotiosal » della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Decreto di revoca n. 4275/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 maggio 1949, con il quale veniva registrata al n. 1614 la specialità medicinale denominata « Canfotiosal » (fiale), a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio, 127, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Canfotiosal » 10 fiale da 0,5 cc., registrata al n. 1614 in data 20 maggio 1949 a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio, 127.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Venezia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12385)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Marizil » della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Decreto di revoca n. 4270/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 19 ottobre 1956, con il quale veniva registrata al n. 11265 e n. 11265/A la specialità medicinale denominata « Marizil » (compresse e categoria fiale), a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio n. 127, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Marizil » 50 compresse e 4 fiale da 6 cc. × g. 0,100, registrata al n. 11265 e n. 11265/A in data 19 ottobre 1956, a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio, 127.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Venezia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12389)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Colebil » della ditta I.C.I.M. - Istituto chimico italiano - con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4327/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 gennaio 1948, con il quale veniva registrata al n. 1055 la specialità medicinale denominata « Colebil » compresse confettate a nome della ditta I.C.I.M. Istituto chimico italiano, con sede in Milano, via Sassetti, 12, ora con sede in Milano, via Hermada, 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Considerato che il controllo eseguito sui campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole, poichè le quantità di « acido colico » e di « esametilentetramina » riscontrate sono risultate inferiori al dichiarato rispettivamente dell'88 % e del 36,8 % circa;

Ritenuto pertanto che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 per non corrispondenza della specialità medicinale stessa alla composizione dichiarata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 giugno 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata: « Colebil » 30 compresse confettate registrata al n. 1055 in data 15 gennaio 1948 a nome della ditta I.C.I.M. - Istituto chimico italiano, con sede in Milano, via Hermada, 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12384)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Surrenocrino » della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Decreto di revoca n. 4269/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 11 novembre 1952, con il quale veniva registrata al n. 7247 la specialità medicinale denominata « Surrenocrino » (discoidi), a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio, 127, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa:

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Surrenocrino » 50 discoidi, registrata al n. 7247 in data 11 novembre 1952, a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio, 127.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Venezia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12390)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Strofantene » della ditta Farmaceutici Opoatma (di F. Mazzetti e W. Verrua), con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 4321/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 19 febbraio 1968, con il quale veniva registrata al n. 4384 la specialità medicinale denominata « Strofantene » gocce a nome della ditta Farmaceutici Opoatma (di F. Mazzetti e W. Verrua), con sede in Torino, via Massena, 60, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, a seguito controllo eseguito su campioni, il prodotto di cui trattasi è stato trovato con una attività « strofantinica » inferiore rispetto al dichiarato, una prima volta del 38 % ed una seconda volta del 50 %;

Ritenuto quindi, che, nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, per non corrispondenza della specialità medicinale suddetta, alla composizione dichiarata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 febbraio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata: « Strofantene » gocce, flaconcino contagocce da 17 ml. registrata al n. 4384 in data 19 febbraio 1968, a nome della ditta Farmaceutici Opoatma (di F. Mazzetti e W. Verrua), con sede in Torino, via Massena, 60.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12380)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Laxabil » della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Decreto di revoca n. 4274/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 11 giugno 1952, con il quale veniva registrata al n. 1613 la specialità medicinale denominata « Laxabil », a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio, 127, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Laxabil » 20 discoidi, registrata al n. 1613 in data 11 giugno 1952, a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio, 127.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Venezia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12386)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calciocanfoton » della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Decreto di revoca n. 4276/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 21 settembre 1948, con il quale veniva registrata al n. 1496 la specialità medicinale denominata « Calciocanfoton » (fiale), a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio, 127, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 ottobre 1971;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calciocanfoton » nelle seguenti preparazioni: 5 fiale da 10 cc; 6 fiale da 2 cc; 10 fiale da 5 cc e 3 fiale da 5 cc, registrata al n. 1496 in data 21 settembre 1948, a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio n. 127.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Venezia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12387)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Coriocrino » della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Decreto di revoca n. 4271/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 febbraio 1954, con il quale veniva registrata al n. 8597 la specialità medicinale denominata « Coriocrino » discoidi, a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio, 127, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Coriocrino » 50 discoidi, registrata al n. 8597 in data 16 febbraio 1954, a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio, 127.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Venezia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12388)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sedamon » della ditta PICEF, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 4323/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 21 agosto 1947, con il quale veniva registrata al n. 799 la specialità medicinale denominata « Sedamon » cachets, a nome della ditta Picef, con sede in Roma, via dei Cappuccini, 11, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 marzo 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sedamon » cachets (1 cachets da g. 0,40), registrata al n. 799 in data 21 agosto 1947 a nome della ditta Picef, con sede in Roma, via dei Cappuccini, 11.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12381)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biolisina Smit » della ditta Smit, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 4280/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 13 giugno 1952, con il quale veniva registrata al n. 6620 la specialità medicinale denominata « Biolisina Smit » flaconcini, a nome della ditta Smit, con sede in Torino,, via Clemente, 8, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito sui campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole in quanto che detti campioni sono stati trovati privi di attività antibiotica, antitossica ed enzimatica;

Considerato inoltre che la specialità medicinale di cui si tratta, sulla base delle nuove conoscenze, è da ritenersi anche terapeuticamente superata;

Ritenuto quindi che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 febbraio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biolisina Smit » 12 flaconcini da 3 ml., registrata al n. 6620 in data 13 giugno 1952 a nome della ditta Smit, con sede in Torino, via Clemente, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12382)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1972.

Autorizzazione alla società mutua Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni, con sede in Trento, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo grandine.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società mutua Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni, con sede in Trento, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, credito, cristalli, furti, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo grandine;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società mutua Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni, con sede in Trento, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo grandine.

Roma, addì 2 novembre 1972

Il Ministro: FERRI

(12413)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.

Nomina di revisori ufficiali dei conti; 1ª sessione 1971.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte avanzate per la prima sessione ordinaria del 1971 dalla commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'elenco allegato.

Roma, addì 18 novembre 1972

Il Ministro: GONELLA

Elenco nominativo dei revisori ufficiali dei conti relativo alla 1ª sessione 1971

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
1. Accetta Silvio	13-11-1923	Piombino	Milano	Non iscritto
2. Acquaviva Edoardo	1- 8-1911	Taranto	Taranto	Non iscritto
3. Agnoluzzi Pietro	10- 9-1923	Codroipo	Udine	Albo dei ragionieri
4. Aguzzi de Villeneuve Emilio	1- 8-1938	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
5. Aldrighetti Luigi	6- 4-1935	Palermo	Milano	Non iscritto
6. Alessandro Diego	3-11-1911	Firenze	Milano	Albo degli avvocati
7. Amaglio Renato	23-11-1914	Caldogno	Milano	Non iscritto
8. Amerio Giuseppe	27- 5-1921	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti
9. Ansalone Orazio detto Vittorio	19- 6-1940	Como	Como	Albo dei ragionieri
10. Antonelli Vittorio	27- 4-1918	Roma	Roma	Albo degli avvocati
11. Antoniucci Vittorio	30-10-1937	Poggio Mirteto	Roma	Albo dei dottori commercialisti
12. Apergi Sergio	6- 7-1912	Padova	Padova	Non iscritto
13. Aquilani Enzo	19- 7-1933	La Spezia	La Spezia	Albo dei dottori commercialisti
14. Arcidiaco Giuseppe Antonio	6- 4-1940	Reggio Calabria	Roma	Albo dei dottori commercialisti
15. Azzarito Cosimo	6- 2-1926	S. Michele Salentino	Napoli	Albo dei ragionieri
16. Baj Macario Gilberto	12-12-1938	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
17. Balbo Gian Carlo	11- 2-1944	Manta	Torino	Albo dei ragionieri
18. Bandiera Bruno	14- 7-1910	Bologna	Bologna	Non iscritto
19. Barisione Mario	2- 1-1941	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
20. Belardini Aldo	17- 3-1911	Napoli	Catania	Albo dei dottori commercialisti (Elenco speciale)
21. Belmonte Ludovico	29- 6-1900	Bitonto	Milano	Albo dei dottori commercialisti
22. Belvedere Aldo	8- 1-1927	Messina	Milano	Non iscritto
23. Bencivenga Ferdinando	23- 7-1906	Piazza Armerina	Roma	Non iscritto
24. Beneduce Vittorio	30-10-1927	Napoli	Napoli	Non iscritto
25. Berlanda Angelo	29- 3-1941	Bergamo	Bergamo	Albo dei ragionieri
26. Bermani Innocente Carlo	23- 9-1918	Casalbeltrame	Arona	Albo dei dottori commercialisti
27. Bernero Alberto	19- 2-1939	Campiglia Cervo	Biella	Albo dei dottori commercialisti
28. Bernero Vittorio	19-10-1937	Campiglia Cervo	Biella	Albo dei dottori commercialisti
29. Bertolo Gianni Battista	31-12-1938	Chivasso	Sanremo	Albo dei dottori commercialisti
30. Besusso Mario	24-11-1906	Torino	Roma	Albo dei dottori commercialisti (Elenco speciale)
31. Bianchi Carlo	13- 2-1938	Brescia	Brescia	Albo dei ragionieri
32. Bianchi Giorgio	22- 4-1913	Venezia	Torino	Albo dei dottori commercialisti
33. Biserni Paolo	17- 6-1910	Basilea (Svizzera)	Roma	Non iscritto
34. Bompani Aldo	3- 3-1942	Firenze	Firenze	Albo dei dottori commercialisti
35. Bonara Remo	17- 5-1916	Crema	Milano	Non iscritto
36. Bonazza Pier Luigi	8- 8-1938	Leno	Leno	Albo dei dottori commercialisti
37. Bonezzi Giovanni	29- 1-1923	Rubiera	Reggio Emilia	Albo dei ragionieri
38. Borella Vittorio	29- 2-1928	Treviso	Treviso	Albo dei ragionieri
39. Borlè Giacomina	15- 7-1922	Milano	Gallarate	Non iscritta
40. Bossi Carlo	1-12-1936	Milano	Torino	Albo dei dottori commercialisti
41. Bossi Piero	29- 4-1939	Milano	Cardano al Campo	Albo dei dottori commercialisti
42. Bracchetti Roberto	23- 5-1939	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
43. Brunoro Antonio	27- 6-1924	Abano Terme	Udine	Albo dei dottori commercialisti
44. Buonsanti Biagio	27-10-1899	Matera	Bari	Albo dei ragionieri
45. Cabassi Antonio	21- 5-1939	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
46. Calchi Novati Giulio	26 4-1939	Vimercate	Milano	Albo dei ragionieri

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
47. Calegari Roberto	1- 8-1919	Torino	Torino	Non iscritto
48. Calvi Riccardo	22- 2-1942	Genova	Genova	Albo dei dottori commercialisti
49. Campanini Maria Carla	14- 9-1928	Voghera	Genova-Pegli	Albo dei ragionieri
50. Campanini Matteo	11- 6-1938	Parma	Milano	Albo dei dottori commercialisti
51. Caneti Enzo	17- 9-1908	Bologna	Bologna	Albo dei dottori commercialisti
52. Canonici Salvatore	30- 1-1938	Genova	Rapallo	Albo dei dottori commercialisti
53. Canzoni Fausto	15- 7-1936	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
54. Capodanno Domenico	18- 6-1921	Catania	Torino	Albo dei procuratori legali
55. Cappa Lionello	1-10-1929	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti (Elenco speciale)
56. Cappuccio Alfonso	14- 2-1920	Mirabella Eclano	Roma	Non iscritto
57. Carnevale Italo	14- 7-1938	Roma	Roma	Albo dei ragionieri
58. Carpi Carlo	10-10-1929	Genova	Genova	Albo dei ragionieri
59. Carpino Alberto	8- 1-1941	Marigliánella	Marigliano	Albo dei ragionieri
60. Caserta Ettore	9-11-1918	Roma	Milano	Non iscritto
61. Casini Renato	1- 5-1912	Firenze	Firenze	Albo dei dottori commercialisti
62. Casolari Gian Luigi	25- 7-1939	Modena	Vignola	Albo dei dottori commercialisti
63. Castelli Pietro	2-10-1935	Menaggio	Biella	Albo dei dottori commercialisti
64. Castrati Renato	4- 2-1918	Verbania	Brembate di Sopra	Non iscritto
65. Cavalcanti Giuseppe	17- 3-1923	Scicli	Roma	Non iscritto
66. Ceccatelli Ercole	8-10-1921	Firenze	Milano	Non iscritto
67. Cellina Fernando	26- 6-1918	Orino	Milano	Non iscritto
68. Cerruti Mario Pietro	24-10-1915	Bergamo	Milano	Albo dei dottori commercialisti
69. Ceruti Luciano	9- 7-1938	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
70. Cestoni Enrico	23- 7-1928	Cittareale	Roma	Non iscritto
71. Chiappuella Bruno	4- 9-1923	Carrara	Carrara	Non iscritto
72. Chierici Franco	16- 1-1941	Fidenza	Parma	Albo dei dottori commercialisti
73. Chirò Felice	11- 5-1927	San Severo	San Severo	Non iscritto
74. Cianciaruso Gaetano	27- 1-1939	Cirò Marina	Cirò Marina	Albo dei ragionieri
75. Ciardini Luciano	10- 7-1924	Livorno	Roma	Albo dei ragionieri (Elenco speciale)
76. Cifoni Dario	28- 3-1935	Teramo	Roma	Albo dei dottori commercialisti
77. Cigarini Ulderico	26- 4-1899	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Albo dei ragionieri
78. Cimicchi Marcello	12- 5-1930	S. Marcello Pistoiese	Perugia	Albo dei dottori commercialisti
79. Cirillo Raffaele	2-10-1929	Bari	Bari	Albo degli avvocati
80. Clerici Bagozzi Augusto	14- 7-1940	Asola	Milano	Albo dei dottori commercialisti
81. Cologna Flavio Germano	16-12-1927	Lana d'Adige	Bolzano	Non iscritto
82. Cominetti Gino	31- 3-1921	Costa Volpino	Milano	Non iscritto
83. Comuzzi Vittorio	1- 3-1919	Meta di Sorrento	Milano	Albo ragionieri
84. Conciato Alvise	17- 1-1930	Aidussina (Jugoslavia)	Milano	Non iscritto
85. Consoli Giuseppe	20- 4-1913	Filottrano	Roma	Non iscritto
86. Conte Francesco	2- 1-1907	Nola	Roma	Non iscritto
87. Cosa Vittorio	7- 2-1927	Torino	Milano	Albo dei dottori commercialisti
88. Cresti Giovanni	2- 6-1922	Siena	Siena	Non iscritto
89. Crisci Francesco	14- 7-1904	S. Paolo Belsito	Somma Vesuviana	Albo dei ragionieri
90. Cristaudo Francesco	18- 4-1932	Lamezia Terme	Lamezia Terme	Albo dei dottori commercialisti
91. Cucchiara Baldassare	30- 9-1920	Menfi	Bolzano	Non iscritto
92. Cuchel Salvatore	30- 1-1938	Livorno	Livorno	Albo dei ragionieri
93. Cuzzolin Alberto	25- 8-1923	Padova	Padova	Albo dei ragionieri
94. Dall'Asta Valentino	26-10-1921	Valle di Cadore	Roma	Non iscritto
95. Dassetto Piero	21- 6-1913	S. Sebastiano Po	Torino	Albo dei dottori commercialisti
96. Dattilo Giuseppe	4- 1-1926	Lentini	Milano	Albo dei dottori commercialisti (Elenco speciale)
97. De Angelis Marcello	3- 7-1926	Macerata	Macerata	Albo dei dottori commercialisti
98. de Bigontina Sisto	21- 2-1922	Cortina d'Ampezzo	Cortina d'Ampezzo	Non iscritto
99. De Carli Giuseppe	6- 6-1911	Lazise	Bologna	Non iscritto
100. Defilippi Mario	2- 7-1920	Settimo Torinese	Settimo Torinese	Albo dei dottori commercialisti
101. De Iuliis Raffaele	8- 8-1911	Teramo	Teramo	Non iscritto
102. de la Forest de Divonne Simeon Enrico	27- 2-1925	Rivoli	Torino	Albo degli avvocati

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
103. Del Federico Giulio	9- 7-1930	Cingoli	Pescara	Albo dei ragionieri
104. De Longis Vincenzo	16-11-1944	Napoli	Genova	Albo dei dottori commercialisti
105. Del Sarto Mario	9-11-1940	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti
106. Del Soldato Franco	30- 6-1939	La Spezia	La Spezia	Albo dei dottori commercialisti
107. Desideri Carlo	19- 7-1922	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
108. De Toma Pasquale	21- 7-1908	Trani	Roma	Non iscritto
109. Di Napoli Gaetano	9-11-1914	Cariati	Roma	Non iscritto
110. Di Stefano Glauco	23- 8-1933	Porto S. Giorgio	Bologna	Albo dei dottori commercialisti
111. Dondena Alberto	8- 6-1922	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
112. Doretti Giancarlo	12- 7-1931	Carrara	Carrara	Albo dei dottori commercialisti
113. Emaldi Giulietto	22-11-1919	Ferrara	Ferrara	Non iscritto
114. Era Tommaso	12- 1-1931	Sassari	Milano	Albo degli avvocati
115. Ermini Alvaro	31- 3-1925	Figline Valdarno	Figline Valdarno	Albo dei dottori commercialisti
116 Esposito Pino Vittorio	23- 1-1936	Lamezia Terme	Lamezia Terme	Albo dei dottori commercialisti
117. Fabiani Francesco	3- 4-1924	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Non iscritto
118. Facchinetti Imerio	5- 6-1938	Bergamo	Bergamo	Albo dei ragionieri
119. Federici Luigi	7-11-1909	Martignana Po	Milano	Albo dei dottori commercialisti
120. Fedetto Ermes	20- 1-1935	Padova	Padova	Albo dei dottori commercialisti
121 Feltrin Enzo	7- 6-1935	Feltre	Feltre	Albo dei ragionieri
122. Ferrero Alberto	22- 2-1941	Torino	Piossasco	Albo dei dottori commercialisti
123. Ferretti Giulio	18- 6-1939	Genova	Genova	Albo dei ragionieri
124. Ferri Fortunato	6-11-1938	Castellarano	Milano	Non iscritto
125. Ferri Sergio	8- 4-1930	Marrakech (Marocco)	Cagliari	Albo dei dottori commercialisti
126. Fichera Gaetano	14-11-1925	Giarre	Acireale	Non iscritto
127. Filocamo Francesco	5- 3-1924	Roma	Roma	Albo dei ragionieri
128. Fiorini Alberto	3- 2-1910	Ferrara	Roma	Non iscritto
129. Fischetti Angelo	27- 6-1919	Nicastro	Bari	Non iscritto
130. Floridia Giuseppe	13- 2-1941	Ragusa	Torino	Albo dei dottori commercialisti
131. Franceschi Pietro	21-12-1936	S. Miniato	Empoli	Albo dei ragionieri
132. Francescotti Diano	30- 1-1921	Cavriago	Cavriago	Albo dei ragionieri
133. Franzetti Alfredo	16- 6-1919	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti (Elenco speciale)
134. Fravolini Delo	20-11-1912	Ripi	Bolzano	Albo dei dottori commercialisti
135. Frigerio Antonio	27- 9-1931	Como	Como	Non iscritto
136. Frullani Mario	27-12-1938	Roma	Formia	Albo dei ragionieri
137. Fusani Antonio	17- 1-1932	Valmontone	Valmontone	Non iscritto
138. Gadda Gaudenzio	30- 8-1941	Solbiate Olona	Busto Arsizio	Albo dei ragionieri
139. Gaibisso Sergio	31- 3-1934	Monte Argentario	Velletri	Albo dei dottori commercialisti
140. Gallina Elci	30-10-1927	Buja	Bovisio Masciago	Non iscritto
141. Gambarara Goffredo	21- 6-1910	Genova Quarto	Roma	Non iscritto
142. Garino Giovanni	1- 1-1916	Napoli	Genova	Non iscritto
143. Garulli Mario	12- 5-1934	Trasacco	Pesaro	Albo degli avvocati
144. Gasparini Carlo	24-10-1916	Gazzaniga	Bergamo	Non iscritto.
145. Gaudenzi Carlo	22-11-1919	Pesaro	Pesaro	Albo degli avvocati
146. Gavasso Dublinio	2- 4-1927	Magrè di Schio	Schio	Albo dei ragionieri
147. Ghidelli Sergio	10- 2-1928	Mantova	Mantova	Albo dei ragionieri
148. Giambelli Giuseppe	22-12-1941	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
149. Giordani Alberto	1- 1-1922	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
150. Giordano Roberto	5- 9-1940	Napoli	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
151. Giovannini Silvano	14- 8-1926	Frascati	Roma	Non iscritto
152. Gori Vitaliano	16- 9-1914	Carmignano	Roma	Non iscritto
153. Grazzini Giancarlo	3- 9-1936	Firenze	Firenze	Albo dei ragionieri
154. Guarnacci Anselmo	14- 7-1939	Norma	Norma	Albo dei dottori commercialisti
155. Innacoli Vittorio	28- 9-1919	Meta di Sorrento	Roma	Albo dei dottori commercialisti (Elenco speciale)
156. Lanzani Giancarlo	9- 2-1930	Corzano	Corzano	Albo dei ragionieri
157. Legittimo Arnaldo	16- 8-1935	Galatina	Galatina	Non iscritto
158. Leonardi Gianfranco	7- 7-1934	Basiano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
159. Leone Benedetto	15- 9-1917	Acireale	Milano	Albo dei dottori commercialisti
160. Leone Francesco	12- 2-1928	Firenze	Legnano	Non iscritto

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
161. Liguori Rocco	12- 8-1914	Caivano	Sammichele di Bari	Albo dei dottori commercialisti (Elenco speciale)
162. Lo Cascio Diego	12- 3-1940	Messina	Taranto	Albo dei ragionieri
163. Locatelli Pier Giuseppe detto Piero	8-11-1939	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti
164. Lordi Decio	10- 2-1938	Salerno	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
165. Löwenthal Aldo	25- 8-1912	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
166. Lucchesi Rodolfo	11- 5-1926	Nizza (Francia)	Porcari	Albo dei ragionieri
167. Lupo Giuseppe	10- 6-1930	Bivona	Milano	Albo degli avvocati
168. Lupo Riccardo	4-10-1913	Milano	Milano	Albo degli avvocati
169. Maccarini Romualdo	9- 9-1928	Bologna	Bologna	Albo dei dottori commercialisti
170. Macchia Giacomo	8- 5-1939	Gallicano nel Lazio	Gallicano nel Lazio	Albo dei dottori commercialisti
171. Malerba Giorgio	26-10-1930	Castiglione delle Stiviere	Varese	Albo dei dottori commercialisti
172. Mancini Beniamino	25- 3-1927	Foligno	Milano	Non iscritto
173. Mannironi Domenico	30- 7-1931	Nuoro	Nuoro	Albo degli avvocati
174. Marconi Augusto	29-12-1903	Venezia	Roma	Albo dei dottori commercialisti
175. Marena Renato	20- 5-1935	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti
176. Marfè Giovanni	10- 9-1912	Napoli	Roma	Non iscritto
177. Marongiu Giovanni Luigi	26- 6-1928	Portotorres.	Milano	Albo dei dottori commercialisti
178. Marotta Gerardo	5- 7-1931	Anzano di Puglia	Roma	Albo dei dottori commercialisti
179. Marzuoli Mario	31-10-1929	Firenze	Firenze	Non iscritto
180. Massa Carlo	16- 5-1927	Novi Ligure	Milano	Non iscritto
181. Massarutto Giovanni	23- 1-1938	Udine	Udine	Albo dei ragionieri
182. Mastrandrea Giandomenico	19- 6-1915	Brindisi	Taranto	Albo degli avvocati
183. Mastropierro Giuseppe	20- 9-1932	Molfetta	Frosinone	Albo dei dottori commercialisti
184. Matera Bruno	6-12-1937	Napoli	Napoli	Albo dei ragionieri
185. Mayer Enrico	16-11-1923	Acqui	Roma	Non iscritto
186. Mayr Paul	27- 3-1926	Bolzano	Bolzano	Non iscritto
187. Mauro Aldo	22- 6-1928	Montopoli Valdarno	Prato	Albo dei ragionieri
188. Melzi Rosa	27-12-1932	Napoli	Napoli	Albo dei ragionieri
189. Milanesi Giacomo Aifro	15- 7-1920	Soresina	Soresina	Albo dei dottori commercialisti
190. Milano Elio	2- 2-1938	Collegno	Torino	Albo dei dottori commercialisti
191. Milanta Eriberto	16-10-1896	La Spezia	Rapallo	Albo dei ragionieri
192. Minà Silvio	16- 3-1927	S. Stefano di Camastra	Schio	Albo dei procuratori legali
193. Minguzzi Giovanni	20- 3-1941	Rimini	Rimini	Albo dei ragionieri
194. Mini Claudio	28- 9-1942	Livorno	Livorno	Albo dei ragionieri
195. Modolo Alberto	17- 3-1908	Treviso	Bolzano	Non iscritto
196. Moriniello Aldo	8-10-1909	Napoli	Roma	Non iscritto
197. Morosi Anastasio	5- 9-1939	Cardano al Campo	Cardano al Campo	Albo dei dottori commercialisti
198. Mucci Maria Luisa	28- 3-1937	Sestola	Bologna	Albo dei ragionieri
199. Muccio Emanuele	4- 3-1940	Modica	Catania	Non iscritto
200. Napoletano Antonio	5- 3-1912	La Spezia	Roma	Non iscritto
201. Nardini Floriano	4- 2-1933	Velletri	Velletri	Non iscritto
202. Nastasi Terenzio	20- 4-1934	Carlentini	Alassio	Albo dei ragionieri
203. Nati Arturo	14- 3-1926	Roma	Roma	Albo degli avvocati
204. Nicolao Enrico	2- 2-1931	Roma	Roma	Albo dei geometri
205. Nigrò Renato	24-11-1940	Napoli	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
206. Orlandi Carla	18- 4-1919	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
207. Orto Ricciari Vincenzo	19-11-1898	Paternò	Paternò	Albo degli avvocati
208. Padrone Mario	19-11-1919	Bari	Bari	Albo dei dottori commercialisti
209. Paganuzzi Piergiorgio	8- 9-1932	Pordenone	Milano	Albo dei dottori commercialisti
210. Palmieri Attilio	21- 3-1929	Napoli	Napoli	Albo dei ragionieri e dei dottori commercialisti
211. Palomba Augusto	18- 7-1915	Livorno	Livorno	Albo dei dottori commercialisti
212. Palumbo Giorgio	4- 1-1942	Roma	Milano	Albo dei dottori commercialisti
213. Parenti Eraldo	7- 9-1928	Rosignano Marittimo	Montecatini Terme	Albo dei ragionieri
214. Parmigiani Antonio	4- 6-1943	Parma	Bergamo	Albo dei ragionieri
215. Pasqua Giovanni	7- 6-1927	Roma	Roma	Non iscritto
216. Passaro Manlio	20- 4-1930	La Spezia	La Spezia	Albo dei ragionieri

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
217. Patrucco Pier Vincenzo	17- 9-1934	Casale Monferrato	Casale Monferrato	Non iscritto
218. Paulone Giorgio	29- 6-1924	L'Aquila	Roma	Non iscritto
219. Pelella Gennaro	17- 4-1931	Napoli	Napoli	Non iscritto
220. Perolfi Vincenzo	7- 8-1932	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
221. Pesante Michele	24- 3-1928	San Severo	Roma	Albo degli avvocati
222. Petronici Giorgio	7- 2-1912	Bologna	Casteldaccia	Albo dei medici
223. Piattella Lorenzo	3- 5-1942	Pescara	Pescara	Albo dei ragionieri
224. Pierpaoli Paolo	13- 8-1928	Como	Como	Non iscritto
225. Pignedoli Dario	2- 8-1935	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
226. Pisi Alberto	30- 8-1915	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Albo dei ragionieri
227. Platì Domenico	19- 1-1925	Catanzaro	Catanzaro	Albo dei dottori commercialisti
228. Poli Roberto	28- 6-1938	Pistoia	Milano	Albo dei dottori commercialisti
229. Ponzanelli Remo	1-10-1912	Carrara	Carrara	Albo dei dottori commercialisti
230. Predieri Rosalba	1- 1-1931	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
231. Previti Flesca Giuseppe	19- 3-1929	Reggio Calabria	Roma	Albo degli ingegneri
232. Raccamari Gianni	25- 7-1934	Pisino	Treviso	Albo dei dottori commercialisti
233. Raiteri Mario	27- 1-1923	Mirabello Monferrato	Torino	Non iscritto
234. Ravaioli Durando	20-12-1916	Forlì	Forlì	Non iscritto
235. Ravizza Paolo	1- 7-1923	Milano	Casalmaiocco Cascina Colombara	Albo dei dottori commercialisti
236. Regalia Vittorio	2- 7-1928	Ivrea	Milano	Non iscritto
237. Renzella Giuseppe	23- 8-1934	Napoli	Milano	Non iscritto
238. Rieder Corrado	8-10-1930	Bolzano	Brunico	Albo dei ragionieri
239. Rivosecchi Bruno	1- 6-1928	Fabriano	Fabriano	Albo dei dottori commercialisti
240. Robino Rizzet Alfredo	24- 9-1931	Roma	Roma	Albo degli avvocati
241. Rodella Antonio	24- 7-1936	Montichiari	Montichiari	Albo dei ragionieri
242. Rollo Renato	7- 4-1928	San Cesareo di Lecce	Lecce	Albo dei dottori commercialisti
243. Romano Lido	11-11-1914	Lavariano	Milano	Non iscritto
244. Roncaglia Ezio	26-11-1929	Canneto Lipari	Canneto Lipari	Albo dei ragionieri
245. Ronzio Romolo	3- 3-1902	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
246. Rossetti Giambattista Pietro	7- 7-1937	Susegana	Susegana	Albo dei dottori commercialisti
247. Rossi Romolo	16- 1-1934	Valmacca	Torino	Albo dei dottori commercialisti
248. Russo Antonio	21- 7-1921	Taranto	Bari	Non iscritto
249. Sabatini Roberto	12- 1-1940	Catanzaro	Bologna	Albo dei dottori commercialisti
250. Salvi Luigi	13-12-1919	Bologna	Bologna	Non iscritto
251. Salvi Vittorio	11- 5-1942	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
252. Sampietro Paolo	6- 1-1930	Genova	Genova	Albo dei ragionieri
253. Sandrin Mario	19- 4-1937	Pordenone	Pordenone	Albo dei ragionieri
254. Santini Alessandro	21- 2-1924	Urbino	Urbino	Albo degli avvocati
255. Sardei Giuseppe	12- 5-1910	Thiene	Thiene	Non iscritto
256. Sardella Alfredo	2- 1-1945	Gallarate	Gallarate	Albo dei ragionieri
257. Sassi Saverio Francesco	15- 1-1912	Roma	Roma	Non iscritto
258. Sigismondi Alberto	17- 2-1941	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
259. Silipo Giuseppe	9- 9-1913	Catanzaro	Matera	Non iscritto
260. Siniscalco Angelo	13-10-1938	Venaria	Torino	Non iscritto
261. Siragusa Luigi	14- 1-1917	Catania	Milano	Albo dei dottori commercialisti (Elenco speciale)
262. Socci Cesare	30- 6-1931	Vigevano	Vigevano	Albo dei ragionieri
263. Sogliani Pieraugusto	24- 4-1941	Sondrio	Treviso	Albo dei dottori commercialisti
264. Spiniello Domenico	20- 1-1921	Pratola Serra	Catanzaro	Albo dei dottori commercialisti
265. Sponza Zenobio	7- 4-1925	Treviso	Milano	Non iscritto
266. Squeo Marcello	19-11-1933	Alessandria di Egitto	Milano	Non iscritto
267. Stanzani Edoardo	17- 8-1916	New York	S. Giovanni La Punta	Non iscritto
268. Stefani Eliseo	19-11-1932	Azzano Decimo	Pordenone	Albo dei ragionieri
269. Stefani Enzo	4- 7-1915	Roma	Roma	Albo dei ragionieri
270. Tacconi Daniele	13- 5-1906	Pavia	Savona	Albo dei ragionieri
271. Tami Armando	22- 5-1926	Villadossola	Villadossola	Albo dei ragionieri
272. Targa Giorgio . . .	7- 3-1940	Melegnano	S. Stefano Ticino	Albo dei dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
273. Tarragoni Antonio	13-10-1922	Visso	Roma	Albo dei dottori commercialisti (Elenco speciale)
274. Tisi Edoardo	12- 8-1915	Calcinate	Milano	Non iscritto
275. Tondelli Silverio	17- 6-1933	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Albo dei dottori commercialisti
276. Toschi Luigi	15- 5-1926	Vignola	Milano	Non iscritto
277. Trombetta Sergio	3- 3-1940	Spoleto	Como	Albo dei ragionieri
278. Turcio Gennaro	15-10-1914	Castellammare di Stabia	Castellammare di Stabia	Albo dei dottori commercialisti
279. Ugona Alberto	16- 3-1934	Torino	Torino	Non iscritto
280. Vancini Giancarlo	7- 1-1937	Cento	Bologna	Albo dei dottori commercialisti
281. Vecchi Alfredo	3-12-1928	S. Martino in Rio	Reggio Emilia	Albo dei ragionieri
282. Vecchione Luigi	1- 2-1917	Nola	Nola	Albo dei dottori commercialisti
283. Vicari Saverio	31- 7-1935	Roma	Livorno	Albo dei ragionieri
284. Vignolo Aldo	18- 8-1909	Roma	Roma	Non iscritto
285. Villa Giuseppe	17- 9-1932	Bergamo	Bergamo	Albo dei geometri
286. Vitale Domenico	7- 1-1916	Palermo	Milano	Albo dei dottori commercialisti
287. Zaccone Cesare	15- 5-1934	Rebbio	Cortina d'Ampezzo	Albo dei dottori commercialisti
288. Zanasi Adriana	8- 5-1936	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
289. Zanola Vittorio	25- 2-1914	Torino	Roma	Albo dei dottori commercialisti (Elenco speciale)
290. Zenoni Enrico	15-11-1919	Cengio	Cogliate	Non iscritto
291. Zuccaro Giambattista	17- 8-1904	Trieste	Udine	Albo dei dottori commercialisti

Roma, addì 10 novembre 1972

Il presidente della commissione centrale: POLIMENO

(12541)

ORDINANZA MINISTERIALE 8 novembre 1972.

Revoca dell'ordinanza di sanità riguardante le provenienze dal Marocco.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 11 agosto 1972, con la quale le provenienze dal Marocco sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale il Marocco è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza dell'11 agosto 1972 per le provenienze dal Marocco, perchè ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12455)

ORDINANZA MINISTERIALE 8 novembre 1972.

Revoca dell'ordinanza di sanità riguardante le provenienze dall'Algeria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 10 agosto 1972, con la quale le provenienze dall'Algeria sono state sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale l'Algeria viene dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 10 agosto 1972, per le provenienze dall'Algeria, perchè ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12456)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Stignano (rettifica).

Il decreto interministeriale 15 settembre 1956, n. 187 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 29 marzo 1957, e rettificato come appresso:

« E' disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del relitto del vecchio alveo del torrente Precariti segnato nel catasto del comune di Stignano (Reggio Calabria) al foglio n. 11, particella 71 di mq. 321 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria in data 26 aprile 1969 in scala 1:2000; estratto catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(12591)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Berceto

Con decreto 26 giugno 1972, n. 27, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per le Finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni ex alveo del torrente Manubiola in comune di Berceto (Parma), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 30, mappali 13 (ha. 0.67.80); 25 (ha. 0.27.20); 62 (ha. 0.11.80); 63 (ha. 0.18.00); 64 (ha. 0.05.00); 65 (ha. 0.04.50); 66 (ha. 0.06.80); 67 (ha. 0.28.30); 95 (ha. 0.07.50); 96 (ha. 0.07.40); 97 (ha. 0.08.70); 98 (ha. 0.12.30); 119 (ha. 0.15.90); 120 (ha. 0.09.30); 121 (ha. 0.07.00); 122 (ha. 0.08.10); 153 (ha. 0.06.10); 154 (ha. 0.02.20); 155 (ha. 0.01.60); 156 (ha. 0.00.90); 157 (ha. 0.03.00); 158 (ha. 0.02.30); 159 (ha. 0.02.60); 160 (ha. 0.03.10); 161 (ha. 0.02.40); 162 (ha. 0.03.10); 163 (ha. 0.01.20); 164 (ha. 0.01.00); 165 (ha. 0.03.50); 166 (ha. 0.03.40); 167 (ha. 0.02.30); 168 (ha. 0.01.60), della superficie complessiva di Ha. 2.85.90, ed indicati nella planimetria in scala 1:2000, vistata l'11 marzo 1971, dall'ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(12581)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

Corso dei cambi del 27 novembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,30	584,30	584,38	584,30	584,25	584,30	584,25	584,30	584,30	584,75
Dollaro canadese	591,95	591,95	592,05	591,95	592,70	591,95	591,90	591,95	591,95	592,20
Franco svizzero	154,70	154,70	154,55	154,74	154,45	154,62	154,49	154,74	154,74	154,21
Corona danese	85,20	85,20	85,22	85,20	85 —	85,20	85,1950	85,20	85,20	85,20
Corona norvegese	88,95	88,95	88,95	88,95	88,90	88,95	88,95	88,95	88,95	88,94
Corona svedese	123,21	123,21	123,20	123,21	123,30	123,21	123,19	123,21	123,21	123,34
Fiorino olandese	180,98	180,98	181 —	180,98	181,05	180,96	180,96	180,98	180,98	180,98
Franco belga	13,2685	13,2685	13,26	13,2685	13,26	13,26	13,266	13,2685	13,26	13,26
Franco francese	115,835	115,835	115,83	115,835	115,75	115,82	115,78	115,835	115,83	115,78
Lira sterlina	1374,85	1374,85	1375,10	1374,85	1374,75	1374,85	1374,70	1374,85	1374,85	1374,60
Marco germanico	182,70	182,70	182,70	182,70	182,60	182,70	182,63	182,70	182,70	182,53
Scellino austriaco	25,211	25,211	25,22	25,211	25,20	25,21	25,205	25,211	25,21	25,20
Escudo portoghese	21,76	21,76	21,76	21,76	21,75	21,76	21,765	21,76	21,76	21,76
Peseta spagnola	9,2075	9,2075	9,21	9,2075	9,205	9,20	9,2065	9,2075	9,20	9,21
Yen giapponese	1,9410	1,941	1,9495	1,9410	1,94	1,94	1,942	1,9410	1,94	1,95

Media dei titoli del 27 novembre 1972

Rendita 5 % 1935	101,75
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,55
» 5 % (Ricostruzione)	94 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,55
» 5 % (Città di Trieste)	94,15
» 5 % (Beni esteri)	93,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,375
» 5,50 % » » 1968-83	96,175
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,45
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,80
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,15
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,80
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,55
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 novembre 1972

Dollaro USA	584,275
Dollaro canadese	591,925
Franco svizzero	154,615
Corona danese	85,197
Corona norvegese	88,95
Corona svedese	123,20
Fiorino olandese	180,97
Franco belga	13,267
Franco francese	115,807
Lira sterlina	1374,775
Marco germanico	182,665
Scellino austriaco	25,208
Escudo portoghese	21,762
Peseta spagnola	9,207
Yen giapponese	1,941

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Mantova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso le carceri giudiziarie di Mantova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Mantova.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Brescia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Brescia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovra inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quanto quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938 n. 1269,

oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato e nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1972
Registro n. 43, *foglio n.* 112

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Brescia.

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap. chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Mantova, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 29 novembre 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

Firma (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovrano indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(12463)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, per un triennio, riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria.

IL PRESIDENTE

DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Visto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124, concernente gli istituti nazionali di studi storici;

Visto il regolamento per la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche approvate con i decreti ministeriali 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965;

Sentito il consiglio direttivo dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;

Bandisce un concorso

a due posti di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto, per un triennio, riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria.

Le domande, in carta legale da L. 500, indirizzate al presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dovranno pervenire, a mezzo plico raccomandato, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche per la diffusione della cultura, palazzo Italia, piazza Marconi, 00144 Roma-Eur, entro il 15 gennaio 1973, pena l'esclusione, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) certificato di laurea, in originale o in copia conforme;

b) notizia in tre esemplari sull'operosità scientifica;

c) lavori a stampa, manoscritti e qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile presentare;

d) dichiarazione del capo dell'istituto, da cui il candidato dipende, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica del candidato medesimo e infine chè egli si trova in attività di servizio;

e) dichiarazione con la quale il concorrente si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

Sono da escludersi alla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di dodici anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese, devono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione e brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondono a tale requisito, come pure di invitarli a un colloquio orientativo sul loro programma di lavoro.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice ed approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il vincitore sarà comandato presso la scuola per un triennio; il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo di effettivo servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere e conservare, senza autorizzazione del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola stessa.

Roma, addì 28 ottobre 1972

Il presidente: CIASCA

(12438)

Concorso ad un posto di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, per un triennio, riservato a funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi di Stato.

IL PRESIDENTE

DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Visto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124, concernente gli istituti nazionali di studi storici;

Visto il regolamento per la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche approvate con i decreti ministeriali 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965;

Sentito il consiglio direttivo dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;

Bandisce un concorso

ad un posto di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto, per un triennio, riservato a funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi di Stato.

Le domande in carta legale da L. 500, indirizzate al presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dovranno essere inviate, a mezzo plico raccomandato, dai candidati per il tramite dell'amministrazione di appartenenza e pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, palazzo Italia, piazza Marconi, 00144 Roma-Eur, entro il 15 gennaio 1973, pena l'esclusione, salvo il disposto dell'art. 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Sono da escludersi alla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di dodici anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) certificato di laurea, in originale o in copia conforme rilasciata dall'amministrazione di appartenenza;

b) notizia in tre esemplari sull'operosità scientifica;

c) lavori a stampa, manoscritti e qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile presentare;

d) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica, la natura e la qualità dei servizi prestati dal candidato ed attestante altresì che egli si trova in attività di servizio;

e) dichiarazione con la quale il concorrente si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

I candidati, oltre il francese, devono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione o

brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondono a tale requisito, come pure di invitarli a un colloquio orientativo sul loro programma di lavoro.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice ed approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il vincitore sarà comandato presso la scuola per un triennio a partire dalla data della sua effettiva assegnazione alla scuola stessa; il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo di effettivo servizio.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola stessa.

Roma, addì 28 ottobre 1972

Il presidente: CIASCA

(12437)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sottufficiali e sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi da ammettere alla 1ª classe del corso normale della Accademia navale di Livorno, anno accademico 1972-73.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sull'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi all'Accademia navale;

Visto il decreto interministeriale in data 27 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti in data 12 giugno 1972, registro n. 19 Difesa, foglio n. 372, con il quale è stato indetto per l'anno 1972-73 il concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di centosettanta allievi ufficiali;

Decreta:

Il numero dei sottufficiali e sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi da ammettere alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno 1972-73 è così stabilito:

n. 2 per qualsiasi Corpo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1972
Registro n. 34 Difesa, foglio n. 158

(12559)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi venti posti di aiuto macchinista in prova per le esigenze dei compartimenti di Torino e Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1972, n. 6853, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi venti posti di aiuto macchinista in prova, per le esigenze dei compartimenti di Torino e Milano;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Salvatori dott. ing. Ferdinando, ispettore capo superiore.

Membri:

Brandani dott. ing. Vinicio, ispettore capo;
Bindi dott. ing. Faliero, ispettore capo;
Paloscia dott. Enzo, ispettore capo;
Luciani per. ind. Giancarlo, ispettore principale.

Segretario:

Winchler dott. Carlo Francesco, ispettore principale.

Roma, addì 10 novembre 1972

p. *Il direttore generale*: MAYER

(12494)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Vercelli n. 2508 in data 7 luglio 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1970;

Visto il decreto del medico provinciale di Vercelli n. 1365 in data 15 maggio 1972 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in questione;

Visti i verbali delle operazioni concorsuali rassegnati dalla citata commissione e constatato la legittimità e regolarità delle operazioni medesime;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Curto Albino	punti	69,4225
2. Gentile Colombino	»	64,735
3. Prando Giovanni	»	63,165
4. Franchino Eusebio	»	62,365
5. Gennaro Massimo	»	61,995
6. Rossi Renato	»	60 —
7. Ferrari Giorgio	»	59,745
8. De Gobbi Sergio	»	59,385
9. Perrone Athos	»	59,140
10. Mazza Pierangelo	»	58,930
11. Amosso Enrico	»	57,635
12. Vacino Achille	»	50,490
13. Ravelli Antonio	»	47,600
14. Alitto Pietro	»	46,385
15. Novelli Antonio	»	42,350

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte, nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vercelli e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione, della prefettura di Vercelli, dell'ufficio del medico provinciale di Vercelli e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 10 novembre 1972

p. Il Presidente
Il medico provinciale: GUANTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 3116 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1970;

Vista la lettera del sindaco del comune di Tronzano n. 2971 del 23 settembre 1972 con la quale si partecipa che l'atto deliberativo del consiglio comunale n. 28 del 21 maggio 1971, relativo

alla soppressione della condotta medica superiore, sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Ritenuto per quanto precede di non dover procedere alla assegnazione della citata condotta del comune di Tronzano;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Curto Albino: condotta medica di Cigliano;
2) Gentile Colombino: consorzio medico Andorno Micca-Sagliano Micca-Tavigliano e Miagliano;
3) Prando Giovanni: consorzio medico Scopa-Scopello-Pila-Piode;
4) Franchino Eusebio: consorzio medico Valle San Nicolao-Vallanzengo;
5) Gennaro Massimo: condotta medica di Asigliano;
6) Rossi Renato: consorzio medico Cossato-Quaregna;
7) Ferrari Giorgio: condotta medica di Trivero;
8) De Gobbi Sergio: consorzio medico Sostegno-Castelletto Villa;
9) Perrone Athos: consorzio medico Camandona-Veglio e Callabiana;
10) Mazza Pierangelo: condotta medica di Motta de' Conti;
11) Amosso Enrico: consorzio medico San Paolo Cervo-Quittengo-Campiglia Cervo;
12) Vacino Achille: condotta medica di Ronsecco;
13) Ravelli Antonio: consorzio medico Rosazza-Piedicavallo;
14) Novelli Antonio: consorzio medico Campertogno-Mollia-Rassa.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte, nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vercelli e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione, della prefettura di Vercelli, dell'ufficio del medico provinciale di Vercelli e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 10 novembre 1972

p. Il Presidente
Il medico provinciale: Guanti

(12560)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10101 del 16 novembre 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1969;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso e la legittimità degli atti rimessi dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto del 12 settembre 1972, n. 6783;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Pizzoli Cosimo	punti	67,3293	su 120
2. Martini Stanislao		66,2033	»
3. Corda Iginio	»	62,2388	»
4. Savelli Claudio	punti	59,7586	su 120
5. La Rosa Giuseppe	»	52,1664	»
6. Muscio Alfio	»	51,5700	»
7. De Leo Giuseppe	»	50,4525	»
8. Parente Giovanni	»	50,1155	»
9. D'Orsi Enzo	»	45,5165	»
10. Capalbo Luigi	»	42,0000	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 11 novembre 1972

Il medico provinciale: Fischetti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8266 dell'11 novembre 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1969;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai candidati classificatisi ai primi sette posti della graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Pizzoli Cosimo: S. Vittore del Lazio, condotta unica;
2) Martini Stanislao: Fumone, condotta unica;
3) Corda Iginio: Santopadre, condotta unica;
4) Savelli Claudio: Terelle, condotta unica;
5) La Rosa Giuseppe: Pastena, condotta unica;
6) Muscio Alfio: Strangolagalli, condotta unica;
7) Parente Giovanni: Settefrati, condotta unica.

I sindaci dei comuni di S. Vittore del Lazio, Fumone, Santopadre, Terelle, Pastena, Strangolagalli e Settefrati, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 11 novembre 1972

Il medico provinciale: Fischetti

(12440)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 848, in data 15 marzo 1971, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Grosseto al 31 gennaio 1971;

Visto il proprio decreto n. R/1127 in data 27 giugno 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. R/1129 in data 27 giugno 1972 con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso sopraindicato;

Considerato che il dott. Bruno Chiarugi, vincitore della condotta veterinaria del consorzio tra i comuni di Arcidosso e Santa Fiora ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;

Considerato pertanto che deve provvedersi all'assegnazione della sopraindicata condotta;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Dante Scipioni, che segue in graduatoria il vincitore della condotta veterinaria del consorzio tra i comuni di Arcidosso e Santa Fiora, ha dichiarato di accettare la condotta stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Dante Scipioni, medico veterinario, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio tra i comuni di Arcidosso e Santa Fiora.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 8 novembre 1972

Il veterinario provinciale: GIACOBETTI

(12441)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pescara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1190 del 31 dicembre 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta veterinaria consorziale di Manoppello, vacante al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 361 del 23 marzo 1972, riguardante la costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 1325 del 31 dicembre 1971, concernente l'ammissione dei candidati al concorso medesimo;

Visti i verbali dei lavori della commissione giudicatrice circa l'espletamento del concorso e la formulazione della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, n. 4 ed il telegramma del presidente della regione Abruzzo datato 8 giugno 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso ad un posto di veterinario condotto, vacante in provincia di Pescara al 30 novembre 1970:

1.	Tusé Adolfo	punti	69,890	su 120
2.	Morresi Ennio	»	60,815	»
3.	Bellafante Tommaso	»	54,580	»
4.	Picchi Giuseppe	»	53,911	»
5.	La Rosa Fausto	»	52,000	»
6.	Fusco Roberto	»	51,000	»
7.	Calitri Vito	»	50,694	»
8.	Bertasi Pietro	»	48,000	»
9.	Terranova Giuseppe	»	47,990	»
10.	Milandri Gilberto	»	47,933	»
11	Parrino Massimo	»	46,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Pescara, della prefettura di Pescara e dei comuni interessati.

Pescara, addì 12 settembre 1972

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 808, in data 12 settembre 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto, vacante in provincia di Pescara al 30 novembre 1970;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, n. 4 ed il telegramma del presidente della regione Abruzzo datato 8 giugno 1972;

Decreta:

Il dott. Tusé Adolfo è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Manoppello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Pescara, della prefettura di Pescara e dei comuni interessati.

Pescara, addì 13 settembre 1972

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

(12442)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RIETI

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Rieti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 897 del 12 dicembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1969 nel consorzio costituito dai comuni di Forano, Selci, Stimigliano;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Lazio Assessorato sanità ed igiene, dal medico provinciale di Rieti, nonchè le proposte dell'ordine provinciale dei veterinari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso menzionato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Gioia dott. Marino, direttore di divisione in servizio presso la regione Lazio Assessorato igiene e sanità.

Componenti:

Mosca dott. Alfonso, direttore di sezione in servizio presso la regione Lazio Assessorato igiene e sanità;

Subiaco dott. Michele, veterinario provinciale superiore in servizio presso la regione Lazio Assessorato igiene e sanità;

Bianchi prof. dott. Carlo, docente di ruolo di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Marcato prof. dott. Arnaldo, docente di ruolo di anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Napoli;

Micheli dott. Felicino, veterinario consorziale di Contigliano.

Segretario:

Antoniucci dott. Antonello, direttore di sezione in servizio presso la regione Lazio Assessorato sanità ed igiene.

La commissione, che avrà sede presso questo ufficio, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni di Forano, Selci e Stimigliano.

Rieti, addì 4 ottobre 1972

Il veterinario provinciale: PONZIANI

(12561)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1972, n. **24.**

Interventi per il diritto allo studio in materia di borse di studio per studenti bisognosi e meritevoli delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali o riconosciute dallo Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 10 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Conferme borse di studio pluriennali

In attesa della disciplina organica delle funzioni amministrative trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, in materia di assistenza scolastica, in attesa di un sistema di servizi sociali per l'attuazione del diritto allo studio, in conformità dell'art. 34 della Costituzione e dell'art. 7 dello statuto regionale, sono confermate, per l'anno scolastico 1972-73, le borse di studio pluriennali destinate agli alunni delle scuole secondarie superiori ed artistiche già assegnate ai sensi dell'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dell'art. 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Gli accertamenti relativi alle condizioni cui è subordinata la conferma delle borse di studio sono compiuti dalle Province che entro il 31 dicembre 1972 cureranno la formazione degli elenchi degli aventi diritto sulla base delle dichiarazioni inviate dai capi di istituto comprovanti:

1) la conseguita promozione;

2) l'iscrizione per l'anno scolastico 1972-73 in scuola statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, nonchè sulla base di un certificato che attesti che non siano intervenute variazioni di reddito superiori ai limiti previsti dalla legge.

Le singole province competenti provvederanno immediatamente dopo alla liquidazione degli aventi diritto.

Art. 2.

Istituzione di nuove borse di studio

Sono istituite per l'anno scolastico 1972-73 n. 353 nuove borse di studio per titoli, di L. 150.000 ciascuna, per studenti iscritti a scuole secondarie superiori ed artistiche statali o riconosciute dallo Stato.

A tale numero andranno aggiunte quelle borse che si renderanno disponibili per decadenza delle conferme di cui allo art. 1 e per eventuali fondi residui della legge sul fondo speciale. L'erogazione avviene in unica soluzione entro il 31 dicembre 1972.

L'assegnazione delle borse di studio spetta ad una commissione interprovinciale nominata con decreto del presidente della giunta, composta da 11 membri designati, con voto limitato, 6 dal consiglio provinciale di Perugia, 5 dal consiglio provinciale di Terni e rappresentativi delle comunità e delle forze sociali operanti nel mondo della scuola. La commissione provvede alla elezione di un presidente nella persona di uno degli 11 membri.

La commissione provvede anche alla compilazione della graduatoria generale regionale formulata secondo i criteri di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5; la commissione provvede inoltre alla dichiarazione dei vincitori e all'assegnazione delle borse fino ad esaurimento della somma disponibile.

Art. 3.

Criteri per la formazione della graduatoria regionale

La formazione della graduatoria generale regionale avviene in ordine decrescente in base al punteggio complessivo attribuito a titoli di merito e di bisogno del concorrente secondo le modalità stabilite dagli articoli 4 e 5.

La graduatoria sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione ed affissa agli Albi comunali e agli Albi degli Istituti medi superiori della regione.

Avverso le decisioni della Commissione è proponibile ricorso per vizio di legittimità. Sui ricorsi decide il Consiglio regionale.

Art. 4.

Punteggio per titoli di merito

E' abolita la prova scritta di ammissione al concorso.

Il punteggio a disposizione della commissione per titoli di merito va da un minimo di punti 0 per la promozione nello anno scolastico precedente con la media di 6/10, ad un massimo di punti 28 per la promozione con la media di 10/10 nell'anno scolastico precedente (con punteggio variante di 7 unità per ogni variazione di un punto di media, e con punteggi proporzionalmente intermedi per medie intermedie).

Art. 5.

Punteggio per titoli di bisogno

Condizione necessaria per l'ammissione al concorso è che il reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare del capo famiglia del concorrente non sia superiore a L. 1.800.000.

Il punteggio a disposizione della commissione per titoli di bisogno è stabilito come segue:

a) capo famiglia disoccupato: 40 punti;

b) capo famiglia con lavoro saltuario, o inabile al lavoro con pensione non superiore a L. 50.000 mensili, capo famiglia emigrante: 35 punti;

c) difficoltà logistiche (distanza chilometrica dell'abitazione, etc.): fino ad un massimo di punti 8;

d) per ogni persona a carico: punti 3; sono considerati a carico figli maggiorenni sino al 26° anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri;

e) per ogni scaglione di L. 100.000 inferiore al reddito massimo per l'ammissione al concorso: punti 2 fino ad un massimo di punti 20 per reddito accertato inferiore ad 1 milione.

Art. 6.

Modalità e certificati per la partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, deve essere presentata entro 15 giorni dal bando di concorso all'assessorato della pubblica istruzione dell'amministrazione provinciale di residenza.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti in carta semplice:

a) certificato rilasciato dalla scuola attestante la promozione nella sessione estiva dell'anno scolastico 1971-72, con la indicazione dei voti riportati per ciascuna materia;

b) certificato di iscrizione per l'anno scolastico 1972-73 ad un istituto o scuola di istruzione secondaria ed artistica statale o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato;

c) stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza;

d) certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante il reddito imponibile, definito o accertato ai fini dell'imposta complementare progressiva per il capo famiglia per l'anno 1971;

e) scheda, che sarà ritirata gratuitamente nella segreteria dell'istituto, debitamente compilata nella parte riservata al capo famiglia;

f) eventualmente ogni altro documento attestante le condizioni previste nell'art. 5 alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*);

g) eventualmente certificato attestante la qualità di studente universitario per i figli a carico di cui alla lettera *d*) dell'art. 5.

Art. 7.

Limitazione al 1972-73 dell'assegnazione di nuove borse di studio

L'assegnazione di nuove borse di studio è limitata all'anno scolastico 1972-73, in previsione di una trasformazione dell'assistenza scolastica in servizi gratuiti per il diritto allo studio; il godimento delle medesime non dà pertanto diritto alla riconferma automatica per i successivi anni scolastici.

Art. 8.

Non cumulabilità delle borse di studio con altre provvidenze

Il godimento della borsa di studio non è cumulabile con quello di altre borse, assegni, premi, sussidi, posti gratuiti in collegi e convitti comunque concessi da amministrazioni ed enti pubblici o privati. In tali casi l'alunno può optare per il godimento dell'una o l'altra provvidenza.

Art. 9.

Imputazione della spesa

Per la riconferma delle borse di studio pluriennali di cui all'art. 1, e per il conferimento delle nuove borse di studio di cui agli articoli 2 e seguenti della presente legge, si imputerà la spesa di L. 210.000.000 al capitolo n. 233 del bilancio regionale per il 1972.

Art. 10.

Autorizzazione alla giunta a stabilire accordi con le province

Agli effetti di quanto previsto nei precedenti articoli la giunta regionale è autorizzata a stabilire i necessari accordi con le province per la utilizzazione dei loro uffici e per gli oneri conseguenti al funzionamento della commissione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione della Umbria.

Data a Perugia, addì 31 ottobre 1971

CONTI

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1972, n. 25.

Norme relative alla assegnazione di buoni libro agli studenti delle scuole medie inferiori per l'anno scolastico 1972-73.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 10 *novembre* 1972).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di un riordinamento organico della materia connessa con l'assistenza scolastica per la sua trasformazione in servizi, è istituito un fondo di L. 120.000.000 per l'assegnazione di buoni-libro di L. 15.000 agli alunni bisognosi frequentanti le scuole medie inferiori statali o riconosciute dallo Stato.

Art. 2.

La gestione dei fondi e l'assegnazione dei buoni-libro è affidata ai comuni. La Regione curerà la ripartizione di un contingente pari al 70% dell'intera somma tra i comuni della regione proporzionalmente al numero di alunni della scuola media inferiore iscritti nelle scuole di ogni singolo comune.

Il restante 30% dello stanziamento verrà assegnato proporzionalmente al numero degli allievi, alle province di Perugia e Terni per interventi perequativi a favore di alcuni di comuni con popolazione di condizione socio-economica particolarmente depressa.

Art. 3.

La spesa occorrente per gli interventi di cui alla presente legge farà carico al cap. 232 del bilancio 1972 per L. 45.000.000 e al capitolo apposito del 1973 per L. 75.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 31 ottobre 1971

CONTI

(12444)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.